RACCOMANDAZIONE N. 267/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1979

che istituisce un dazio antidumping provvisorio per taluni profilati in U, I, oppure in H, in ferro o in acciaio, semplicemente laminati a caldo o estrusi originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 86,

vista la raccomandazione 77/329/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1) modificata dalle raccomandazioni n. 3004/77/CECA (2) e n. 158/79/CECA (3), in particolare gli articoli 15 e 19,

sentiti i pareri espressi in sede di comitato consultivo istituito con la raccomandazione 77/329/CECA,

considerando che la Commissione ha pubblicato dei prezzi di base (4) fissati tenuto conto del prezzo normale o dei costi di produzione normali i più bassi nel/nei paesi fornitori dove vigono condizioni normali di concorrenza e delle spese di trasporto di assicurazione nonché dei dazi doganali ;

considerando che la Comunità avendo accertato delle vendite sotto costo in rapporto ai prezzi suddetti da parte degli esportatori spagnoli, sudafricani, giapponesi, ungheresi e cecoslovacchi dei prodotti summenzionati all'articolo 1 della presente raccomandazione e un grave pregiudizio che ne risulta, ha con raccomandazione n. 1758/78/CECA (5), modificata con raccomandazione n. 3140/78/CECA (6), stabilito un dazio antidumping definitivo sui prodotti in questione ;

considerando che degli accordi sul commercio dei prodotti siderurgici sono stati conclusi nel 1978 tra la Comunità e i paesi fornitori più importanti, compresa la Spagna, soluzione ritenuta soddisfacente dalla Commissione ;

considerando che in tale situazione la Commissione aveva sospeso il dazio antidumping definitivo e ciò con raccomdanzione n. 1758/78/CECA (7) ;

considerando che tali accordi sono scaduti il 31 dicembre 1978 e stanno per essere rinnovati con la maggior parte dei paesi fornitori all'eccezione della Spagna ;

considerando che la Commissione ha constatato che i prezzi all'importazione nella Comunità dei prodotti in questione originari della Spagna sono nuovamente inferiori ai prezzi di base pubblicati dalla Commissione per gli stessi prodotti ; che risulta a seguito di un primo esame dei fatti che un dumping esiste ;

considerando che, per quanto riguarda il danno subito dalla produzione interessata risulta, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione che le importazioni totali nella Comunità dei prodotti in causa sono aumentate poiché sono passate globalmente da 347 000 tonnellate nel 1974 a 517 000 tonnellate nel 1977 essendo le importazioni originarie della Spagna passate da circa 32 000 tonnellate a 259 000 tonnellate nello stesso periodo ; che per questo le importazioni totali hanno acquisito una parte di mercato del 10,3 % e le importazioni originarie della Spagna una parte di mercato del 5,1 % ; che nel 1978, l'evoluzione delle importazioni è stata influenzata dall'applicazione delle misure antidumping e la conclusione di accordi sul commercio dei prodotti siderurgici tra la Comunità e la maggior parte dei paesi fornitori ; ciò nondimeno, la Spagna ha potuto mantenere una parte importante del mercato, 3,8 % al primo semestre del 1978 che, dopo la scadenza summenzionata è suscettibile di svilupparsi nuovamente nel 1979 ; che d'altra parte l'industria siderurgica comunitaria si trova in una situazione di crisi caratterizzata da un calo di circa 15 % delle consegne nella Comunità dei prodotti interessati tra il 1974 e il 1978 e da licenziamenti e riduzioni d'orario per i dipendenti delle imprese in causa che sono passati da 780 000 a 675 000 persone tra il 1974 e il 1978 e che infine, l'industria siderurgica comunitaria ha registrato una diminuzione dei profitti o gravi perdite per la maggior parte delle società in causa ;

considerando che i prezzi all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Spagna sono largamente inferiori ai prezzi per la vendita, nella

(1) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 13.
(3) GU n. L 21 del 30. 1. 1979, pag. 14.
(4) Vedi comunicazione della Commissione del 31 dicembre 1977 riguardante i prezzi di base per certi prodotti siderurgici (GU n. L 353 del 31. 12. 1977, pag. 1), modificata dalla comunicazione del 1° aprile 1978 (GU n. L 87, pag. 4) del 13 maggio 1978 (GU n. L 126, pag. 6) e del 5 luglio 1978 (GU n. L 183, pag. 3) e del 30 dicembre 1978 (GU n. L 372, pag. 2).
(5) GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 28.
(6) GU n. L 372 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(7) GU n. L 203 del 27. 7. 1978, pag. 28.

Comunità, di questi prodotti siderurgici fabbricati dall'industria europea ; che tali sottoquotazioni impediscono ai produttori europei di poter vendere a prezzi di orientamento e compromettono l'equilibrio dell'intero sistema dei prezzi sia per quanto riguarda i produttori europei che i produttori siderurgici ; che di conseguenza queste importazioni producono o minacciano di provocare un nuovo pregiudizio importante ai produttori comunitari o a una parte notevole di questi ;

considerando che uno Stato membro ha chiesto un'azione immediata ;

considerando che stante la grave situazione in cui si trova l'industria siderurgica comunitaria, gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata ;

considerando che spetta alla Commissione, fatti salvi i risultati dell'inchiesta aperta in conformità all'articolo 11 della raccomandazione 77/329/CECA, decidere con prontezza sull'applicazione di misure provvisorie mediante fissazione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Spagna i cui tassi corrispondono alla differenza tra il prezzo di base pubblicato dalla Commissione per questi prodotti e il loro prezzo all'importazione nella Comunità,

FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui seguenti prodotti originari della Spagna :

— taluni profilati in U, I oppure in H, in ferro o in acciaio, semplicemente laminati a caldo o estrusi,
— voce della tariffa doganale comune : ex 73.11 A I,
— codice Nimexe : 73.11-11, 12, 14 e 16.

2. L'importo di tale dazio è uguale alla differenza tra il prezzo effettivo (prezzo di base più extra) contrattuale, franco frontiera sdoganato, rispetto al prezzo effettivo (prezzo di base più extra) pubblicato ultimamente al momento della sua immissione al consumo della Comunità.

3. L'importo del dazio sarà tuttavia ridotto sempre che l'importatore dimostri alle competenti autorità nazionali che la differenza di prezzo di cui al precedente paragrafo 2 è dovuta a una diminuzione del valore venale derivante dal fatto che la qualità delle merci è inferiore alla qualità minima descritta all'ultima pubblicazione dei prezzi di base della Commissione.

4. Il dazio è riscosso secondo le modalità in vigore per i dazi doganali.

Articolo 2

L'immissione al consumo nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'intero importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

La presente raccomandazione è notificata agli Stati membri. Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente